

**ALLEGATO 1**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

**RELATIVA ALLE UNITA' IMMOBILIARI**

**ADIBITE A SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO  
CALABRIA**

## **DEFINIZIONI**

*Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.*

### **ASSICURATO**

il soggetto per il quale è prestata l'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

### **CONTRAENTE**

il soggetto che stipula l'assicurazione.

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

### **DENARO**

valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione).

### **FRANCHIGIA /MINIMO NON INDENNIZZABILE**

l'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si paga il danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

### **INDENNIZZO**

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

### **MASSIMALE**

la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

### **POLIZZA**

il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l'assicurazione.

### **PREMIO**

la somma che il Contraente versa alla Società.

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'indennizzo dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, ferma l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

### **RECESSO**

scioglimento del vincolo contrattuale.

### **RISCHIO**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

### **SCOPERTO**

è la parte di danno pagabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

### **SINISTRO**

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

## **ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall'art. 4 – Clausola di buona fede.

## **ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla compagnia assicurativa dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la compagnia assicurativa è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la compagnia assicurativa rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **ART. 4 - CLAUSOLA DI BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La compagnia assicurativa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## **ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla compagnia assicurativa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico, quali garanzie accessorie di altri servizi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la compagnia assicurativa non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

## **ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 24.06.2021.

La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 C.C., sarà versata entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le prestabilite date di scadenza delle rate successive di premio. Per le rate di premio successive, il termine utile per il pagamento dei premi sarà di 10 gg. dal nuovo inizio della garanzia, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

## **ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e dalla compagnia assicurativa.

## **ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, entro 10 giorni da quando ne abbia la conoscenza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Compagnia assicurativa, come previsto dalla normativa vigente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro ed ogni altro elemento utile.

## **ART. 9 - RECESSO, PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Il presente contratto avrà la durata di anni 3 (TRE) dalla data di stipula e non sarà tacitamente rinnovabile.

La compagnia assicurativa comunque riconosce al Contraente, previa comunicazione da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni, la facoltà, alla scadenza, di prorogare il contratto per un ulteriore anno o per un minor periodo, non inferiore comunque a mesi tre, ferme le condizioni normative e di premio in corso.

La compagnia assicurativa ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto a seguito di sinistro con preavviso di 120 giorni da comunicarsi con pec o lettera raccomandata. In seguito all'avvenuto recesso la Società rimborserà al Contraente entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la porzione di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non goduto.

## **ART. 10 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

## **ART. 11 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

## **ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

## **ART. 13 – FORO COMPETENTE**

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

## **ART. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La compagnia assicurativa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontari cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in relazione alla proprietà e alla conduzione delle unità immobiliari indicate in polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- 1) per fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere;
- 2) per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Sono inoltre compresi i danni:

- a) materiali e diretti causati, al fabbricato, da spargimento d'acqua conseguente a occlusioni e/o rotture accidentali degli impianti idrici installati nel fabbricato o conseguenti al traboccamento e/o rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del fabbricato, nonché i danni causati a terzi, compresi condomini e/o locatari. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e/o traboccamento della rete fognaria pubblica, nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.
- b) cagionati da caduta di antenne televisive centralizzate, pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- c) verificatisi negli spazi di proprietà dell'Assicurato, adiacenti e pertinenti al fabbricato stesso, compresi i danni da caduta accidentale degli alberi e loro parti, e quelli derivanti da non tempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze;
- d) derivanti all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione che interessino il fabbricato di sua proprietà;
- e) danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza;
- f) conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

La Compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alla conduzione degli immobili;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia comprende anche:

- i danni alle Cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute;
- i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di:
  1. impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato;
  2. impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per l'attività stessa.

I danni derivanti dagli eventi assicurati sono risarcibili anche se determinati da colpa grave degli amministratori (tali intendendosi Presidente, componenti di Giunta, consiglieri) dei Revisori dei conti, del personale in servizio qualunque sia il rapporto di lavoro e dei lavoratori a qualunque titolo aventi diritto a permanere anche in via precaria e temporanea presso la sede della Camera, ivi compresi i dipendenti dell'impresa di pulizia, custodia e portierato, e delle imprese affidatarie della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (con diritto di rivalsa in questi ultimi casi sulle imprese o sulle loro compagnie di assicurazione).

### **Coperture assicurative:**

- **Rischio per responsabilità civile verso terzi:** Massimale per sinistro e per persona € 1.500.000,00

- **Danni da spargimento di acqua o da rigurgito fogne:** Limite indennizzo € 150.000,00 per sinistro – franchigia € 250,00
- **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:** massimale per sinistro € 1.500.000,00 – limite per persona € 750.000,00 – franchigia € 2.500,00

**Si precisa che:**

sono assicurate tutte le unità immobiliari della sede Camerale di Reggio Calabria ivi inclusi:

- opere murarie e di finitura compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue anche privi di valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre ed opere di fondazione o interrate;
- impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici, igienici, idraulici, termici, elettrici, di condizionamento, antenne radiotelevisive, antenne per radioamatori, pannelli solari ed impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione e comunicazione, di prevenzione e di allarme, ascensori, montacarichi ed altri impianti di pertinenza delle unità immobiliari;
- pertinenze quali centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni fisse, pavimentazioni esterne, muri di cinta, cancellate, tettoie, pensiline, cortili, costruzioni in legno stabilmente ancorate al terreno purché realizzate negli immobili stessi o negli spazi ad essi adiacenti.

**Descrizione dell’immobile**

L’immobile, sede camerale, ricade nella zona centrale del comune di Reggio Calabria e nella microzona catastale n.1 con tipologia prevalente “Abitazioni civili” con destinazione “Terziaria” e tipologia “Uffici”.

La sede Camerale si compone di due corpi di fabbrica e più precisamente:

- 1) Fabbricato (Via T. Campanella) a tre piani fuori terra più seminterrato per complessivi mq. 1.440 - anno costruzione 1927
- 2) Fabbricato (Via Furnari) a sei piani fuori terra più seminterrato per complessivi mq. 1.649 - anno di costruzione 1971

All’interno dell’immobile è installato un sistema antintrusione collegato con le forze dell’ordine.

Lo stato conservativo dei due fabbricati è buono, gli impianti elettrici e idrici rispondono perfettamente alle normative vigenti, mentre l’impianto di raffrescamento è di nuova generazione con la messa in funzione da qualche anno. La sede dispone delle attrezzature antincendio previste dalla normativa vigente nonché del piano di evacuazione della sede: estintori, sistema di allarme antincendio e rilevatori di fumo.

Si precisa che non si sono verificati sinistri nel corso del vigente periodo assicurativo.

Valore dell’immobile a nuovo € 8.014.000,00

Di seguito di riportano i dati catastali delle unità immobiliari oggetto di assicurazione:

FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEGORIA	INDIRIZZO CATASTALE
127	16	3	B4	VIA TOMMASO CAMPANELLA n. 12 - PIANO 3
127	16	4	B4	VIA TOMMASO CAMPANELLA n. 12 - PIANO 4
127	16	5	B4	VIA TOMMASO CAMPANELLA n. 12 - PIANO 5
127	16	6	LASTRICO SOLARE	VIA TOMMASO CAMPANELLA n. 12 - PIANO 6
127	16	7	C6	VIA TOMMASO CAMPANELLA n. 12 - PIANO S1
127	16	9	B4	VIA TOMMASO CAMPANELLA n. 12 - PIANO S1-T-1-2-3
127	17	10	B4	VIA GIUSEPPE LOGOTETA - piano S1
127	16	11	D1	VIA SIMONE FURNARI - piano S1

**ART. 15 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La compagnia assicurativa assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.

L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La compagnia assicurativa ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato per il pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.

Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della compagnia assicurativa entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra compagnia assicurativa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La compagnia assicurativa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

La compagnia assicurativa provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

**Art. 16 – DISPOSIZIONE FINALE**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del Premio e per le norme di maggior favore per il contraente.